

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al D.M. 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il

D.M. 27 marzo 1985.

Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. n. 577/1982, è stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.).

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l'espletamento della loro attività.

1) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 1): Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globale in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm³/h.

D.M. 16 febbraio 1982 (punto 2): Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h.

Chiarimento: Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano tra le attività di cui ai punti 1) e 2) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco.

2) D.M. 27 marzo 1985 - Art. 1 (punto 15) D.M. 16 febbraio 1982: Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

- a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc.
- b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc. Chiarimento: I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

- per uso industriale: sono quelli destinati e inseriti nei cicli di produzione industriale;
- per uso artigianale: sono quelli destinati all'esercizio di attività artigianali;
- per uso agricolo: sono quelli destinati all'esercizio di aziende agricole;
- per uso privato: sono quelli necessari per:
 - riscaldamento di ambienti;
 - produzione di acqua calda per edifici civili;
 - cucine e lavaggio stoviglie;
 - sterilizzazione e disinfezioni mediche;
 - lavaggio biancheria;
 - distruzione rifiuti;
 - forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili né infiammabili.

3) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 18): Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazioni ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.

Chiarimento: Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82, D.M. 31 luglio 1934.

4) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 36): Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.

Chiarimento: Tenuto conto che le attività indicate al punto 36) del D.M. 16 febbraio 1982 si riferiscono ad una entità unica, comprendente sia l'impianto per l'essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco le attività nelle quali l'impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato.

5) D.M. 27 marzo 1985 - Art. 2 (punto 46) D.M. 16 febbraio 1982: Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m. misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:

- da 50 a 1.000 q.li
- superiori a 1.000 q.li.

Chiarimento: Tenuto conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d'incendio, possono considerarsi all'aperto anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46) del D.M. 16 febbraio 1982 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzate con materiali di qualsiasi genere.

Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purché almeno una di tali pareti sia provvista di aperture di aerazione senza infissi d'ampiezza non inferiori al 50% della superficie della parete stessa.

Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (D.M. 30 novembre 1983).

Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46) del D.M. 16 febbraio 1982, si intendono "fabbricati esterni" quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell'attività in argomento.

Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione.

6) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 60): Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li.

Chiarimento: I depositi indicati al punto 60) sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.li.

7) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 72): Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti.

Chiarimento: Per autoveicolo si intende un "veicolo o macchina a combustione interna" (D.M. 20 novembre 1981).

L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell'attività in analogia a quanto già previsto dal D.M. 20 novembre 1981 per le autorimesse.

8) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 75): Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

Chiarimento: Le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal Medico provinciale a norma dell'art. 96 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, non rientrano tra le attività di cui al punto 75) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni.

9) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 83): Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.

Parere del C.C.T.S.: I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 punto 5 del D.P.R. n. 577/1982. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del D.M. citato.

10) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 84): Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.

D.M. 16 febbraio 1982 (punto 85): Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti.

Parere del C.C.T.S.: Le residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, così come definiti all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella G.U. n. 141 del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non rientrano tra le attività di cui ai punti 84) e 85) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco.

11) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 87): Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi.

Chiarimento: Rientrano tra le attività di cui al punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m².

12) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 90): Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

Chiarimento: Da più parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei vigili del fuoco.

Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco:

a) non sono compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività, elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;

b) sono invece compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.

Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del D.P.R. n. 577/1982.

13) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 91): Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.

Parere del C.C.T.S.: Gli impianti per la produzione del calore, nei quali avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati "esistenti" ai fini della applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Nel caso di sostituzione del generatore di calore il certificato di prevenzione incendi mantiene la propria validità a condizione che la potenza termica resa al focolare non superi il 20% di quella preesistente e che risultino osservate le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando i limiti di assoggettabilità ai controlli dei vigili del fuoco.

Chiarimento: Le disposizioni contenute nella lettera-circolare 8419/4183 dell'11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano anche nel settore artigianale e agricolo e vanno estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni previste.

14) Protezione contro le scariche atmosferiche:

Parere del C.C.T.S.: L'obbligo della protezione contro le scariche atmosferiche, ai fini del rilascio delle autorizzazioni antincendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, sussiste per le attività indicate nelle tabelle A e B allegate al D.P.R.

26 maggio 1951, n. 689 e nei casi ove è espressamente previsto da specifiche norme antincendio.

15) Applicazione art. 4, legge n. 818/1984:

Parere del C.C.T.S.: Al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, in attuazione dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, può farsi luogo, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendi, mediante effettuazione di entrambi i seguenti tipi di controlli:

A) controllo della esistenza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività;

B) controlli dell'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale della attività, e finalizzati alla protezione attiva antincendi.

L'avvenuta effettuazione del controllo di cui al punto A) costituisce presunzione di efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti controllati e può essere attestata anche dal titolare dell'attività.

I controlli di cui al punto B) debbono formare oggetto di accertamenti in loco eseguiti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ovvero di perizia giurata.

16) Punto 2.2. All. A al D.M. 8 marzo 1985:

Chiarimento: La direttiva contenuta nel 1° comma del punto 2.2 dell'allegato A al D.M. 8 marzo 1985 è da applicarsi alle attività che non hanno relazione diretta o indiretta tra loro in analogia a quanto indicato nell'ultimo comma del punto 2.1 dello stesso allegato A.